

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, TIRABOSCHI

Presentata il 14 settembre 1988

Istituzione, in Ancona, dell'Istituto internazionale
per le relazioni adriatiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ripresa dei rapporti internazionali in questo dopoguerra si è espressa — è ben noto — anche nelle forme della cooperazione culturale, scientifica e tecnica. Particolare risalto hanno avuto, ed hanno tuttora, le iniziative rivolte ai rapporti tra le nazioni mediterranee e, soprattutto, adriatiche, che la vicinanza ha portato a condividere esperienze e vicende nel corso della storia.

In occasione dei congressi interadriatici, che sono stati dal 1971 ad oggi organizzati dal « Centro di studi sulla storia e la civiltà adriatica » sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con l'adesione dei Ministeri interessati e degli Enti locali — ed in particolare dell'ultimo (tenutosi dal 1° al 4 marzo 1987 in Ancona e conclusosi a San Marino) sulle

relazioni politiche, presenti i rappresentanti, anche diplomatici, di tutti i paesi dell'area adriatica e balcanica — si è manifestata, e concordemente auspicata, l'esigenza di affidare in via permanente ad un Istituto il coordinamento delle iniziative rivolte ad approfondire i legami storici, culturali e scientifici fra le nazioni gravitanti sul bacino adriatico ed a favorire, nella mutua comprensione frutto di conoscenza, rapporti più intensi.

Specifico rilievo ha già, fra tali iniziative, quella del « Codice diplomatico delle relazioni fra due Sponde », da anni avviato sotto l'egida del Consiglio nazionale delle ricerche, del cui compimento l'Istituto dovrà farsi carico.

L'Istituto esprime la volontà, da parte dell'Italia, di offrire il contributo della cultura umanistica, scientifica e tecnica,

di cui è portatrice, per una più approfondita e attuale conoscenza dei motivi, che sono alla base di una comprensione internazionale dei problemi adriatici.

È poi da porre in particolare rilievo che la nuova realtà dell'Europa Comunitaria interessa profondamente l'attività dell'Istituto, sotto il duplice profilo dei tradizionali legami geo-politici ed economici dell'Adriatico con l'intero continente europeo, e del fatto che taluni Stati che parteciperanno alla vita dell'Istituto, sono stati un tempo promotori e sono ora membri attivi della Comunità. È quindi fuori di dubbio che l'Istituto sia nella presente fase di progressiva realizzazione dell'Unità Europea, sia dopo il 1992 non potrà che favorire, come qualificato luogo d'incontro, di conoscenza e di confronto,

il complesso ma essenziale processo di europeizzazione, soprattutto perché costituirà un ponte tra l'Europa Comunitaria e quella dei Paesi dell'Est.

La scelta, caldeggiata dalle autorità locali, a sua sede in Ancona, in un'area di particolare rilievo ambientale, storico e monumentale, da risollevarsi, per l'occasione, dal degrado in cui versa, appare di giusto equilibrio tra il nord e il sud delle due lunghe costiere.

Lo statuto ed i regolamenti, che il Ministro degli affari esteri si riserva di approvare, di concerto con gli altri Ministeri interessati, definiranno la cornice normativa, necessaria ad assicurare alla iniziativa, nell'ambito interno e sul piano internazionale, il raggiungimento più ampio e concreto di tutte le sue finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di sviluppare, sulla base di un approfondimento ed un costante aggiornamento dei rapporti storici, culturali, scientifici e socio-economici, le relazioni tra l'Italia e gli altri Stati gravitanti sul bacino dell'Adriatico, nonché quella tra questi Stati e l'Europa delle Comunità, è costituito l'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche.

2. A tale scopo l'Istituto attua:

a) la diffusione delle rispettive culture;

b) la realizzazione di programmi di ricerca e scambi culturali e scientifici;

c) l'organizzazione di corsi e convegni di vario livello;

d) la tenuta di una biblioteca, un archivio, un centro dati ed una emeroteca, nelle lingue di tutti gli Stati di cui al comma 1;

e) la pubblicazione di una rivista e di atti nella lingua italiana ed in quella degli Stati di cui sopra.

ART. 2.

1. L'Istituto ha sede in Ancona, naturale punto di intersezione dei rapporti tra le due sponde dell'Adriatico, su suolo ed in edifici demaniali, in un'area di grande rilievo ambientale, storico e monumentale, che così sarà salvaguardata dallo stato di generale e progressivo degrado e restituita, con il ripristino dell'ambiente naturale e con il restauro dei monumenti, alla pubblica fruizione.

2. Detto complesso è costituito:

a) dal compendio demaniale ex caserma Stamura;

b) dal compendio demaniale denominato ex faro a luce mobile;

c) dalla porzione di terreno circostante il detto faro e collegato con il complesso della ex caserma Stamura.

3. Per le aree indicate alle lettere b) e c) l'istituto è autorizzato a stipulare con il comune di Ancona una convenzione che, fatte salve le esigenze dell'Istituto, ne consenta l'uso di parco aperto al pubblico.

4. Il complesso viene concesso all'Istituto in uso gratuito ed esclusivo per il periodo di anni trenta, sempre rinnovabile. Esso, qualora l'Istituto venga a cessare o muti comunque le sue finalità, tornerà in possesso del demanio dello Stato.

ART. 3.

1. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, riveste carattere internazionale e gode di autonomia amministrativa e contabile.

2. È sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

3. Svolge la sua attività ed è organizzato secondo uno statuto, approvato dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo, e secondo regolamenti soggetti all'approvazione del Ministro degli affari esteri.

4. Potrà stabilire, in base a protocolli concordati dal Ministero degli affari esteri con gli Stati di cui al comma 1 dell'articolo 1, ed in termini di reciprocità, rapporti anche diretti con istituzioni similari di ciascuno di detti Stati, allo scopo di realizzare in comune programmi e ricerche di natura culturale, scientifica e socio-economica.

5. In tale quadro si potrà concordare anche una partecipazione dello Stato estero agli oneri di gestione dell'Istituto, con la presenza di un suo rappresentante in seno agli organi collegiali.

ART. 4.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea generale;
- c) il consiglio dei delegati;
- d) il comitato scientifico ed il suo presidente;
- e) il collegio dei revisori.

2. La nomina di tali organi, la composizione di quelli collegiali, le materie di competenza di ciascuno di essi saranno stabiliti nello statuto.

ART. 5.

1. L'Istituto è finanziato:

- a) dal contributo annuo ordinario a carico dello Stato;
- b) da contributi concessi da istituzioni internazionali, Ministeri ed altri enti competenti per la realizzazione di programmi od iniziative particolari;
- c) con contributi, sovvenzioni, donazioni o legati di enti pubblici o di privati, accettati dal consiglio dei delegati;
- d) con il ricavato da pubblicazioni, servizi ed attività.

2. Il contributo ordinario dello Stato è fissato in lire 500 milioni.

ART. 6.

1. Il personale dell'Istituto viene distaccato, nel numero massimo di nove unità, da parte dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dei beni culturali.

2. Per esigenze connesse alla propria attività l'Istituto potrà assumere studiosi, anche di nazionalità straniera, a tempo pieno o parziale.

ART. 7.

1. L'Istituto eredita e continua le attività del « Centro di studi sulla storia e civiltà adriatica ».

ART. 8.

1. Fino alla costituzione degli organi ordinari, l'Istituto è retto da un commissario governativo nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il commissario governativo provvede a:

a) redigere, ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 3, lo statuto ed i regolamenti dell'Istituto;

b) curare l'apertura della sede dell'Istituto, attuare l'impianto dei relativi uffici e servizi, dare inizio alle attività istituzionali, adottando ogni atto a ciò necessario;

c) promuovere la costituzione degli organi ordinari.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti il commissario governativo viene assistito da una commissione consultiva, nominata dal Ministro degli affari esteri e così composta:

a) dal commissario governativo, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) dal sindaco di Ancona;

d) dal presidente del « Centro studi sulla storia e la civiltà adriatica »;

e) dal provveditore alle opere pubbliche di Ancona;

f) dal sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici di Ancona;

g) dal direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Ancona.